



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 94 del 27 Dicembre 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A FIGC inerente la modifica agli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A FIGC inerente i Termini e le modalità per il ritesseramento di calciatori in scadenza al 30 giugno 2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A FIGC inerente i Termini e le modalità per il ritesseramento delle calciatrici in scadenza al 30 giugno 2025.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 271** pubblicato dalla L.N.D. inerente i criteri per lo svolgimento delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, previste dall'art. 49 N.O.I.F., s.s. 2024/2025 per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D s.s. 2025/2026

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ART.109 NOIF- SVINCOLI ACCORDO TRA LE PARTI S.G.S.. - ACCOLTI

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
2634738	LOIERO ROCCO CRISTIAN	10/07/2009	A.S.D. S.E.L.E.S.	27/12/2024
2634737	LOIERO DOMENICO NIC.	10/07/2009	A.S.D. S.E.L.E.S.	27/12/2024
4458085	CAPARROTTA DOMENICO P	31/01/2013	SSDARL SEGATO	27/12/2024

ART.109 NOIF- L.N.D. - ACCOLTI

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3535454	CILIBERTO ALEX	11/09/2007	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	27/12/2024

ART.109 NOIF- L.N.D. - NON ACCOLTI

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	MOTIVO
4323985	SAVAGLIO EMANUELE	12/06/2009	A.S.D. V.E. RENDE	Non è allegata pec controparte

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
6907601	MARCHETTI ALDO	21/08/2005	ASDPOL THEMESEN	20/12/2024
2597899	SCARRIGLIA FRANCESCO P	02/07/2005	A.S.D. AEK CROTONE	20/12/2024
2261065	RENDE MATTEO FRANCESCO	26/06/2006	U.S.D. PAOLANA	20/12/2024
1089620	STRACCIA NICOLAS NAHUEL	04/09/1995	AGS.D. SORIANO 2010	23/12/2024
1085273	STEGER LUCIANO MATIAS	06/09/2002	AGS.D. SORIANO 2010	23/12/2024
6796827	PEDICONE ALESSIO	25/09/2002	SSDARL RENDE CALCIO 1968	23/12/2024
4844561	FIORETTI SIMONE	07/02/1995	AGS.D. SORIANO 2010	23/12/2024
1092368	MUSSATTO CANAS GIUSEPPE	17/01/2005	A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO	27/12/2024
1094101	MOSQUERA RIVAS JHON C	26/01/1992	A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO	27/12/2024
7021845	BOTTINO GIANCARLO	26/05/2005	A.S.D. SAN LUCA	27/12/2024
6847462	CHIRIACO PIERLUIGI	08/02/1992	SAN PIETRO APOSTOLO	27/12/2024
1091026	NDIAYE AMDY MOUSTAPHA	03/03/1999	A.S.D. MIRTO CROSIA	27/12/2024
1095732	TALAMONA GONZALO	30/01/2000	A.S.D. ROCCELLA	27/12/2024
1096931	URSINO VALENTIN	29/04/2003	A.S.D. ROCCELLA	27/12/2024
6788102	IANNO NATALE	02/02/2000	A.S.D. POLISPORTIVA BAGALADI	27/12/2024

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

COPPA ITALIA

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella gara di finale si proclama vincente la Coppa Italia ed acquisisce il diritto di partecipare alla Fase Nazionale, la sotto elencata società:

A.S.D. DIGIESSÉ PRAIATORTORA di Praia a Mare (CS)

Alla società, ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Comitato Regionale esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Recupero gare - Prosecuzione

Recupero Gara THEMESÉ - RANGERS CORIGLIANO del 29.12.2024 (ore 14.30)

La prosecuzione della gara a margine (5 minuti di recupero), per come disposto dal Giudice Sportivo Territoriale con Delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 19 dicembre u.s. dovrà svolgersi "a porte chiuse".

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Recuperi

Recupero Gara NATURAL FUTSAL = POLISPORTIVA CITTANOVA

Il recupero della gara a margine viene fissato per domenica 5 gennaio 2025, ore 15.30.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MIRTO CROSIA	SPEZZANO ALBANESE	A	29/12/2024 14:30	99 "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOC. CENTOFONTANE
THEMESÉ	RANGERS CORIGLIANO	A	29/12/2024 14:30	234 "VALLE GRANDE"	LONGOBUCCO	LOCALITÀ VALLE GRANDE

GIRONE C - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ROMBIOLESE	LAUREANA 2021	A	29/12/2024 14:30	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITÀ CONVENTO
SANTONOFRIO CALCIO	PINO DONATO TAVERNA	A	29/12/2024 14:30	440 "M. TETI"	FILOGASO	LOCALITÀ VALENTE

GIRONE D - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	CITTA DI SIDERNO	A	28/12/2024 14:30	79 COM. "TENENTE CLAUDIO MORISI"	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	VIA MILANO 79

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CASSANO SYBARIS	TREBISACCE CALCIO	A	30/12/2024 14:45	46 "P.TOSCANO"	CASSANO ALL'IONIO	VIA PONTE NUOVO
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	ACRI ACADEMY	A	30/12/2024 14:45	522 "C.S. MARINOVA"	LUZZI	CONTRADA MARINOVA
KRATOS BISIGNANO	ROSSANESE	A	30/12/2024 14:45	424 CERZETO	CERZETO	VIA DELLO SPORT

GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ROGLIANO 1948	PAOLANA	A	27/12/2024 14:45	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA

GIRONE G - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
DELIESE	U.S. PALMESE 1912	A	30/12/2024 10:45	32 DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA CELICO	PIANETTE FUTSAL 2023	A	29/12/2024 11:00	663 C.S. BELTRANO	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A			
STILOMONASTERACE CALCIO	- VIRTUS ROSARNO	0 - 1	

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE			
DIGESSE PRAIATORTORA	- SAN LUCA	1 - 0	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 12 Giornata - A			
GEPPINO NETTI	- ATLETICO SAN LUCIDO	0 - 3	GST

COPPA CALABRIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA QUARTI DI FINALE - 1 Giornata - A			
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- MARCA FOOTBALL CLUB	4 - 1	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE B - 1A Giornata - R			
SCALEA CALCIO 1912	- SAN MICHELE DONNICI	4 - 1	GST

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 11 Giornata - A			
RHEGION 730 FC	- DUELLE FUTSAL CETRARO	3 - 7	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A			
CITTA DI FIORE C5	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	0 - 3	
DUELLE FUTSAL CETRARO	- BFB ROVITO	13 - 0	
GALLINESE DL	- LA SPORTIVA CARIATESE	5 - 2	
MIRTO C5	- REGGIO CALABRIA CALCIO A5	A.R.	D
PANTERE NERE CATANZARO	- DOMENICO SPORT	5 - 5	
POLISPORTIVA CITTANOVA	- RHEGION 730 FC	3 - 8	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
C5 CITTA DI RENDE	- AMANTEA FUTSAL	9 - 4	FUTSAL SELES	- ROSARNESE	9 - 5
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- GUARDIA CALCIO A5 2016	4 - 3	NATURAL FUTSAL	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	3 - 3
PIANETTE FUTSAL 2023	- NUOVA CELICO	3 - 0	OLIMPIA 2000	- SOCCER LAB ACADEMY	8 - 1
REAL KRIMISA	- FUTSAL MORELLI 15	4 - 0	PGS AURORA GALLICO	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	4 - 0
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- AESSE BUILDING	4 - 9	ZEFHIR PELLARO C5	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	2 - 5
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	- FUTSAL KROTON	3 - 3			

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

ERRATA CORRIGE RISULTATO GARA DEL 15/12/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di errata corrige da parte del direttore di gara:

GIRONE B - 7 Giornata - A		
DUELLE FUTSAL CETRARO	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	7 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
LA SPORTIVA CARIATESE	- REAL KRIMISA	6 - 5	DUELLE FUTSAL CETRARO	- AMANTEA FUTSAL	5 - 7
NUOVA CELICO	- CITTA DI FIORE C5	3 - 3	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- DOMENICO SPORT	3 - 2
PIANETTE FUTSAL 2023	- BFB ROVITO	2 - 7	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- GUARDIA CALCIO A5 2016	12 - 3

GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
FUTSAL KROTON	- PANTERE NERE CATANZARO	4 - 7	FUTSAL SELES	- ROSARNESE	6 - 0
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- ICIERRE LAMEZIA C5	0 - 7	NATURAL FUTSAL	- POLISPORTIVA CITTANOVA	N.D.
OLIMPIUS	- POLISPORTIVA BORGIA	10 - 2	(1) PGS AURORA GALLICO	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	10 - 1

(1) - disputata il 23/12/2024

GIRONE E - 1 Giornata - R		
(1) ASD PGS ORATORIO SALESIAN	- GALLINESE DL	3 - 2
OLIMPIA 2000	- ZEFHIR PELLARO C5	6 - 0
RHEGION 730 FC	- REGGIO CALABRIA CALCIO A5	6 - 1
(1) SOCCER LAB ACADEMY	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	N.P.-

(1) - disputata il 23/12/2024

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - A		
CITTA DI CATANZARO C5	- SPORTING CASALI DEL MANCO	3 - 4
SPORTING MELICUCCO	- REMPICCI LA NOSTRA VALLE	5 - 0
VIENNA DA FUSCALDO ASD	- SINCO BISIGNANO C5	1 - 1

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
CUS COSENZA	- UNION KROTON 1988	7 - 7	HAMMERS FC ASD	- VAL GALLICO	6 - 6
DIAMANTE CASELLI PASCALE	- CALCIO SANGIOVANNESE	2 - 4	REGGIO SPORTING CLUB	- ASD SAN NICOLA MELICUCCO	3 - 7
(1) REAL KRIMISA	- PIANETTE FUTSAL 2023	2 - 1	XENIUM	- ARCUDACE PALMI CLUB	0 - 8
8 MARZO	- SPORTIVA RENDE	3 - 12			

(1) - disputata il 21/12/2024

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 27.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 VIRTUS ROSARNO

per avere propri sostenitori lanciato un pallone in campo durante la gara costringendo l'arbitro a sospendere l'azione di gioco.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

PANARELLO MAURIZIO (VIRTUS ROSARNO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUERRISI FERDINANDO (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FAURE LUCIANO ANDRES (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEL FRARI JOAQUIN (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

KHANFRI ADAM (STILOMONASTERACE CALCIO)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

CARROZZINO CORRADO (DIGIESSE PRAIATORTORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

POLTERO FRANCESCO (DIGIESSE PRAIATORTORA)

CATALANI FERNANDEZ AGUSTIN (SAN LUCA)

PUOLI ANDREA

(DIGIESSE PRAIATORTORA)

PORTA SEBASTIAN MATIA

(SAN LUCA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BERT ALAN GABRIEL (DIGIESSE PRAIATORTORA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FEDERICCI SANTINO JAVIER (SAN LUCA)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

gara del 14/12/2024 GEPPINO NETTI - ATLETICO SAN LUCIDO

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 19 dicembre 2024;

Dato atto che la società U.S.D. Geppino Netti ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto;

Rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che:

-al 33° minuto del secondo tempo regolamentare, a seguito di un contatto falloso in area di rigore l'arbitro decretava un calcio di rigore a favore della squadra Atletico San Lucido; -che appena dopo il fischio il signor Guidi Francesco, nato l'11/09/1989, calciatore appartenente alla società U.S.D. Geppino Netti, arrivava con foga e tirava un violento pugno al fianco destro dell'arbitro, procurandogli un forte dolore e affanno ;

- il predetto calciatore si allontanava come se nulla fosse e veniva espulso;

- a causa dell'aggressione subita l'arbitro non era nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara e sospendeva definitivamente l'incontro; -che, a seguito della sospensione, l'intera società del Geppino Netti (dirigenti e calciatori) protestavano in maniera minacciosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro; -che il signor Schifino Giovanni, capitano della società U.S.D. Geppino Netti, si atteggiava in maniera quasi violenta e aggressiva ;

- l'arbitro veniva seguito fino a dentro lo spogliatoio e nonostante le sue sollecitazioni e quelle dell'osservatore arbitrale era costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per farli uscire;

- le Forze dell'ordine stazionavano davanti lo spogliatoio e scortavano l'arbitro fuori;

- l'arbitro, una volta abbandonato l'impianto sportivo, si dirigeva presso l'ospedale più vicino a causa di un fitto dolore nel punto in cui aveva ricevuto il pugno;

- a seguito di visita al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castrovillari gli veniva diagnosticato un trauma da riferita aggressione all'emicostato destro con prognosi di tre giorni;

Letto il ricorso della società U.S.D. Geppino Netti nel quale la ricorrente sostiene che; -durante la gara in epigrafe nessun componente della squadra locale ha aggredito e/o minacciato il giudice di gara , anche dopo la decisione di fischiare la fine della partita con circa 12 minuti di anticipo e che nessun episodio di violenza si è verificato prima, durante e dopo la partita.

- i giocatori in campo hanno semplicemente protestato con foga agonistica un calcio di rigore molto dubbio e che i giocatori non hanno minimamente messo in pericolo l'incolumità dell'arbitro, per come potrà essere confermato dall'osservatore arbitrale presente ai fatti e dai dirigenti e giocatori della squadra avversaria (Atletico San Lucido);

- i due capitani e i due mister hanno più volte incoraggiato l'arbitro a riprendere la partita sia nel campo che negli spogliatoi, con molta educazione e rispetto e che i Carabinieri della locale stazione, testimoni dell'accaduto, non hanno dovuto espletare interventi e non hanno dovuto adottare provvedimenti non essendosi verificato alcun evento grave, serio e pericoloso;

Considerato che l'art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio.

Rilevato che l'assunto della società U.S.D. Geppino Netti dunque non trova riscontro negli atti ufficiali.

Rilevato che la gara non ha avuto regolare svolgimento per gli effetti dell'aggressione subita dal direttore di gara da parte del calciatore della società U.S.D. Geppino Netti, Sig. Guidi Francesco.

Considerato che nella concreta fattispecie si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui"; Considerato che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma 7 C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi"; Considerato che il comportamento del calciatore della società Geppino Netti, come sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle previste dal C.U. n.61 del 31/ 10/2024 che determinano l'applicazione delle misure amministrative a carico delle società come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.

visti gli articoli 64 delle N.O.I.F., 6, 8 comma 1 lett. b), 9 comma 1, 10 comma 1 e 35 del C.G.S.;

delibera

- 1) Infliggere alla società U.S.D. GEPPINO NETTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
- 2) Squalificare fino al 31/12/2026 il Sig. GUIDI Francesco (nato l'11/09/1989), appartenente alla società U.S.D. Geppino Netti.
- 3) Squalificare per UNA gara effettiva il Sig. SCHIFINO Giovanni (nato il 03/03/1992), appartenente alla società U.S.D. Geppino Netti.
- 4) Infliggere alla società U.S.D. GEPPINO NETTI l'ammenda di € 80,00;
- 5) Disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per effettuare specifici accertamenti, ovvero, supplementi di indagini in ordine a quanto dichiarato dalla società reclamante nel proprio ricorso.

COPPA CALABRIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FUOCO DARIO

(MARCA FOOTBALL CLUB)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

DELIBERE

gara del 17/12/2024 SCALEA CALCIO 1912 - SAN MICHELE DONNICI

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 90 del 19 dicembre 2024 ;
Dato atto che la società A.Pol. San Michele Donnici ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto;

Rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Letto il ricorso con il quale la A.Pol. San Michele Donnici chiede di irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la U.S.D. Scalea Calcio 1912 ha schierato in campo, il giocatore Crescente Paolo - nato il 12/06/2004 - matr. FIGC 6677681 in aperto contrasto con le disposizioni normative applicabili nella S.S. in corso e indicate anche nel comunicato ufficiale n. 3 del 3.7.2024 .

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società U.S.D. Scalea Calcio 1912.

Letto il referto arbitrale ed il supplemento appositamente richiesto al direttore di gara da cui risulta che, la società U.S.D. Scalea Calcio 1912, riportava erroneamente nella distinta di gara, al n. 5, il calciatore Sig. Crescente Paolo nato il 12/06/2004 mentre con il numero 5 prendeva effettivamente parte all'incontro, come identificato dall'arbitro prima dell'inizio della gara e poi anche durante la stessa, il Sig. Crescente Christian nato il 23/11/2006, che aveva titolo a partecipare.

Considerato che il referto di gara ed il supplemento forniti dall'arbitro sono sufficienti per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contengono elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e non risultano contraddittori.

Considerato inoltre come sia da rilevare, in questa sede, che l'errata compilazione della distinta di gara da parte della società U.S.D. Scalea Calcio 1912 abbia indotto la società San Michele Donnici a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro.

Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.POL. San Michele Donnici;
delibera

- 1) rigettare il ricorso della società A.POL. San Michele Donnici e, per l'effetto, omologare il risultato della gara U.S.D. Scalea Calcio 1912 - A.POL. San Michele Donnici 4-1;
- 2) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A. Pol. San Michele Donnici poiché indotta in errore.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

DELIBERE

gara del 14/12/2024 RHEGION 730 FC - DUELLE FUTSAL CETRARO

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto del ricorso proposto dalla società RHEGION 730 FC;
Rilevato che lo stesso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Letto il ricorso con il quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D Duelle Futsal Cetraro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere quest'ultima schierato nella gara un atleta non avente titolo a prendervi parte, nello specifico il giocatore contraddistinto con il n.15 Fiore Salvatore Junior nato il 28/06/2009, risultando lo stesso non tesserato e, in violazione dell'art. 34/3 delle NOIF in quanto non autorizzato dal C.R. Calabria.

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D Duelle Futsal Cetraro;

Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il sopra citato calciatore ha effettivamente preso parte alla gara in quanto il suo nominativo, iscritto in distinta con il numero 15, al pari degli altri atleti iscritti è stato comunicato agli arbitri prima dell'inizio della gara.

Preso atto che negli atti appositamente richiesti all'Ufficio tesseramento del C.R. Calabria risulta che il calciatore in questione è il Sig. Fiore Salvatore Junior, nato il 28/06/1999 matricola 5.157.234, regolarmente tesserato dal 12/12/2024 per la società A.S.D Duelle Futsal Cetraro;

Considerato come sia da rilevare, in questa sede, che l'errata compilazione della distinta di gara da parte della società A.S.D Duelle Futsal Cetraro abbia indotto la società RHEGION 730 FC a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro.

Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società RHEGION 730 FC;
delibera

- 1) rigettare il ricorso della società RHEGION 730 FC e, per l'effetto, omologare il risultato della gara RHEGION 730 FC - A.S.D DUELLE FUTSAL CETRARO : 3 - 7;
- 2) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società RHEGION 730 FC poiché indotta in errore;

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 21/12/2024 MIRTO C5 - REGGIO CALABRIA CALCIO A5

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. REGGIO CALABRIA CALCIO A5 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 8/ 1/2025

ANDREOLI STEFANO (DOMENICO SPORT)

per comportamento non regolamentare durante la gara, nonché per aver tenuto un comportamento minaccioso verso il pubblico.

AMMONIZIONE (III INFR)

ANDREOLI STEFANO (DOMENICO SPORT)



per comportamento non regolamentare durante la gara.

OLIVERIO CARMELO (LA SPORTIVA CARIATESE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MAGGIO BATTAGLIA CARMELO (RHEGION 730 FC)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

POLITI PASQUALE (POLISPORTIVA CITTANOVA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANTANETTI GUIDO LUIS (LA SPORTIVA CARIATESE)

CERTOSINO COSIMO

(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUIDO GIOVANNI (BFB ROVITO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIAPPETTA PAOLINO (DOMENICO SPORT)

NOVELLO EMANUELE

(DOMENICO SPORT)

DE SALVO DOMENICO (RHEGION 730 FC)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINO FRANCESCO (GALLINESE DL)

ACOTTO ANDRES HUGO

(LA SPORTIVA CARIATESE)

TERRAZZINO EROS TOMAS (LA SPORTIVA CARIATESE)

FOSCO MICHAEL

(POLISPORTIVA CITTANOVA)

LEGATO DOMENICO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

AZIMONTI JOAQUIN

(RHEGION 730 FC)

CREACO ANGELO (RHEGION 730 FC)

AMMONIZIONE (I INFR)

CERTOSINO COSIMO (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 80,00 PGS AURORA GALLICO

per avere un proprio sostenitore tenuto un comportamento offensivo nei riguardi dell'arbitro durante la gara dagli spalti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 5/ 2/2025

CUTRI GIOVANNI (ZEFHIR PELLARO C5)

per condotta irrispettosa nei riguardi dell'arbitro durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

PANUCCI MATTIA (NUOVA CELICO)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

CARISTO GIANFRANCO (FUTSAL KROTON)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
CUTRI GIOVANNI (ZEFHIR PELLARO C5)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (III INFR)**

SACCO VINCENZO (PIANETTE FUTSAL 2023)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

DE FRANCISCI MARCO (FUTSAL KROTON)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MONTEROSSO CLAUDIO (NATURAL FUTSAL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MACRI AGOSTINO MANUEL (ROSARNESE) FILIPPO MIRKO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
CHIAIA ANTONIO (ZEFHIR PELLARO C5)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FILICE GUERINO (AMANTEA FUTSAL) VALLONE QUINTINO (C5 CITTA DI RENDE)
ALI SIMONE (FUTSAL SELES) OCCHIUTO FRANCESCO (PIANETTE FUTSAL 2023)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPADAFORA ANDREA (FUTSAL MORELLI 15) ONORATO GIUSEPPE (GUARDIA CALCIO A5 2016)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AMELIO GIORGIO (NUOVA CELICO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORABITO GIUSEPPE (C5 CITTA DI RENDE) DODARO EMANUELE (FUTSAL MORELLI 15)
SCALI ALESSANDRO (FUTSAL SELES) TORNINCASA ROBERTO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)
CERATTI DOMENICO (NATURAL FUTSAL) MUSTICA DANIEL (NATURAL FUTSAL)
CANNIZZARO ROCCO (PGS AURORA GALLICO) POLILLO FABRIZIO (PIANETTE FUTSAL 2023)
SCRIVANO PAOLO (PIANETTE FUTSAL 2023) MANNARINO MANUEL (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
ARLOTTA GIOVANNI (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI) ZOCCALI ANTONIO (ZEFHIR PELLARO C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALABRESE ANDREA (AESSE BUILDING) CRAPELLA SERGIO (AMANTEA FUTSAL)
MIDAGLIA ALESSANDRO (GUARDIA CALCIO A5 2016) MONTEROSSO CLAUDIO (NATURAL FUTSAL)
ARRIGO PIETRO (PGS AURORA GALLICO) NACCARATO CARMINE (PIANETTE FUTSAL 2023)
MAZZEO LEANDRO (ROSARNESE) PIZZINO ALESSANDRO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
GAGLIARDI GIANLUCA (SOCCER LAB ACADEMY) METALLO MARCO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
ATTINA FRANCESCO (ZEFHIR PELLARO C5)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANATO MARCO	(AESSE BUILDING)	FERA ALDO	(AMANTEA FUTSAL)
CARERI ANDREA	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	DAGOSTINO GIUSEPPE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
CAMPISI NICOLA	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)	FRASCA FRANCESCO GIUSE	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
DE CARIO SIMONE	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	PROCOPIO GIOVANNI	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)
LONGO GIUSEPPE	(FUTSAL SELES)	NACCARATO MATTEO	(NUOVA CELICO)
TARSILIA GIOVANNI MARCO	(OLIMPIA 2000)	DE BERTOLO SAMUELE	(REAL KRIMISA)
CHAIR KARIM	(ROSARNESE)	PATE MARIO	(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
FERRARO ALESSANDRO	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)	GALIANO MARCO	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
DIENI ANTONIO	(ZEFHIR PELLARO C5)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5**GARE SOSPESE O NON DISPUTATE****gara del 22/12/2024 NATURAL FUTSAL - POLISPORTIVA CITTANOVA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE**gara del 22/12/2024 FUTSAL SELES - ROSARNESE**

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ROSARNESE;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ROSARNESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
- 2) infliggere alla società ROSARNESE l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società ROSARNESE la penalizzazione di UN punto in classifica.

gara del 22/12/2024 OLIMPIA 2000 - ZEFHIR PELLARO C5

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ZEFHIR PELLARO C5;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ZEFHIR PELLARO C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) infliggere alla società ZEFHIR PELLARO C5 l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società ZEFHIR PELLARO C5 la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CHIERA PATRIZIO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FABIANO VINCENZO (PANTERE NERE CATANZARO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 5/2025

BRUNO CATALDO (REAL KRIMISA)

per atto di protesta violenta contro l'arbitro al termine della gara spingendo l'arbitro con molta forza al petto, nonchè per avere dopo il provvedimento di espulsione reiterato tale comportamento, venendo allontanato dal massaggiatore della squadre di casa.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE BERTOLO SAMUELE (REAL KRIMISA)

per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPETTA PAOLINO (DOMENICO SPORT)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MACRI MANUEL (FUTSAL KROTON)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMMIRATO ANTONIO (POLISPORTIVA BORGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TERRAZZINO EROS TOMAS (LA SPORTIVA CARIATESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SANTIS SIMONE (BFB ROVITO)

GRAVINA DAVIDE (DOMENICO SPORT)

CORTESE MATTEO (FUTSAL KROTON)

MARTINO LUDOVICO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

AMERATO DANIEL (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

SALLUSTRO GIUSEPPE FRAN (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

SARACENO NICODEMO (RHEGION 730 FC)

VERARDI MARCO

MARTELLO PANNO BENITO FRANC

PERNA FRANCESCO

MERCURI VINCENZO

CAMPANA LUCA FRANCESCO

CAROLEO MATTIA

(CITTA DI FIORE C5)

(DOMENICO SPORT)

(FUTSAL KROTON)

(ICIERRE LAMEZIA C5)

(NUOVA FABRIZIO C5)

(PANTERE NERE cz)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANTORO GIUSEPPE (CITTA DI FIORE C5)

FIorentino LEONARDO (ICIERRE LAMEZIA C5)

PULERA DANIELE (POLISPORTIVA BORGIA)

TACCONI MATTIA (RHEGION 730 FC)

PATITUCCI ALDO (DOMENICO SPORT)

MEZZOROTOLO PREMIO DYLAN (LA SPORTIVA CARIATESE)

ROMANO ALESSANDRO (RHEGION 730 FC)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 40,00 ASD PGS ORATORIO SALESIAN

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 40,00 GALLINESE DL

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

GENOVA ANGELO (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSOLINO LEANDRO (GALLINESE DL)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

CRUPI FRANCESCO (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)

LETIZIA GIORGIO

(GALLINESE DL)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORLANDO SAVERIO (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)

ERRANTE FRANCESCO

(GALLINESE DL)

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE "Mem. S.Gallo"**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

MERCURIO FRANCESCO PIO (SQUILLACE MARINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

SGRO ANTONIO (REMPICCI LA NOSTRA VALLE)

LETA ALESSANDRO

(VIENNA DA FUSCALDO ASD)

PAVIGLIANITI UMBERTO (VIENNA DA FUSCALDO ASD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CALIO GIOVANNI (CITTA DI CATANZARO C5)

FAZIO LORENZO

(CITTA DI CATANZARO C5)

LONGO FRANCESCO DOMEN (CITTA DI CATANZARO C5)

PASSALACQUA ANTONIO

(CITTA DI CATANZARO C5)

TALARICO FRANCESCO (CITTA DI CATANZARO C5)

ELIA GAETANO

(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)

OLIVERI DAVIDE (REMPICCI LA NOSTRA VALLE)

BISIGNANO ANDREA

(SINCO BISIGNANO C5)

PUGLIESE ANTONIO (SINCO BISIGNANO C5)

OCCHIUTO ORLANDO

(SPORTING CASALI DEL MANCO)

AUDDINO MARCO (SPORTING MELICUCCO)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO MARIA (REAL KRIMISA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARELLI MARTINA (PIANETTE FUTSAL 2023)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CIANO SIMONA	(ARCUDACE PALMI CLUB)	DOMINICI LUDOVICA	(ARCUDACE PALMI CLUB)
PERRUCCI ANGELA	(CALCIO SANGIOVANNESE)	CAPANO ILENIA	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
ABATE ILENIA	(VAL GALLICO)	TAVERNITI DANIELA	(XENIUM)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a **COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 10000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO)** entro il 10 GENNAIO 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- vista la circolare FIFA n. 1796 del 3 maggio 2022 in materia di “*Modifiche al Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori – Nuove norme riguardati i prestati dei calciatori nel calcio internazionale*”
- ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F. per dare attuazione a quanto previsto all’art. 1, comma 3, lettera b) del suddetto Regolamento FIFA;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della

cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la

cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società

facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre **quella** di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in

<p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>	<p>definitiva.</p> <p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A femminile professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere</p>
---	---

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/calciatrice già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con

contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici "professionisti/e" e/o "apprendisti/e prof", acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;

- più di 3 calciatori/calciatrici "professionisti/e" e/o "apprendisti/e prof" trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d'impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof." già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

condizione già verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della

cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è

regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è

consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 ter:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

-nella stagione 2025/2026, ciascuna

	<p>società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente; e</p> <p>-nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere</p>

depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) l’eventuale clausola relativa all’obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) il calciatore/calciatrice può essere tesserato dalla società in cui è rientrato/a nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento

<p>4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>	<p>temporaneo.</p> <p>4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 274/A e 275/A del 29 giugno 2024, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dall'**11 giugno 2025** al **25 giugno 2025** per il ritesseramento, con le società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di riacquisire lo status di "Giovani di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024 che prevede l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per il ritesseramento di calciatrici "Giovani Dilettanti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2025** al **25 giugno 2025** per il ritesseramento, con le società già titolari del tesseramento, di calciatrici "Giovani Dilettanti" e "non Professioniste" in scadenza al 30 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal citato Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 271 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza, previste dall'art. 49, delle N.O.I.F., relative alla stagione sportiva 2024/2025, per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026. In base a tali criteri, la L.N.D. ha provveduto ad effettuare gli abbinamenti delle relative gare tramite sorteggio integrale per aree geografiche (nord – centro – sud), sia per il primo che per il secondo turno.

La Società rappresentante il C.R. Abruzzo è collocata nell'Area Centro, anziché nell'Area Sud, per equilibrare il numero delle Società partecipanti. Inoltre, nelle gare del primo turno non possono incontrarsi squadre dello stesso Comitato che hanno più di un girone di Eccellenza.

Si precisa che per il primo turno il sorteggio ha stabilito anche l'ordine di svolgimento delle gare.

Pertanto, al termine della stagione sportiva 2024/2025 le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, **che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il 12 maggio 2025**, dovranno disputare un primo turno di gare con incontri di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo il seguente programma **scaturito in base ai suddetti criteri fissati e al sorteggio effettuato:**

PRIMO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE

Andata 25/05/2025 - ritorno 1/06/2025

GRUPPO "A"

Piemonte V.A. A - Liguria

GRUPPO "B"

Piemonte V.A. B – Trento/Bolzano

GRUPPO "C"

Lombardia A – Veneto B

GRUPPO "D"

Veneto A – Lombardia C

GRUPPO "E"

Lombardia B – Friuli V.G.

GRUPPO "F"

Lazio B – Emilia Romagna B

GRUPPO "G"

Marche – Emilia Romagna A

GRUPPO "H"

Toscana A - Umbria

GRUPPO "I"

Lazio A – Sardegna

GRUPPO "L"

Abruzzo – Toscana B

GRUPPO "M"

Basilicata – Sicilia B

GRUPPO "N"

Sicilia A - Molise

GRUPPO "O"

Puglia – Campania B

GRUPPO "P"

Campania A – Calabria



Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora permanga il risultato di parità, l'Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo gli abbinamenti di seguito specificati:

SECONDO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE

Andata 8/06/2025 - Ritorno 15/06/2025

Vincente “E”	Vincente “C”
Vincente “D”	Vincente “A”
Vincente “B”	Vincente “H”
Vincente “F”	Vincente “L”
Vincente “G”	Vincente “I”
Vincente “M”	Vincente “P”
Vincente “N”	Vincente “O”

Per quanto concerne l'ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa.

Nel caso in cui entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà determinato da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria Generale della L.N.D.

Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiranno il diritto sportivo di richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete